

ALLEGATO 4

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL RIDISEGNO DEI PROCESSI SUI SISTEMI INFORMATIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - ID 1172



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL RIDISEGNO DEI PROCESSI SUI SISTEMI INFORMATIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di <specificare qualifica> e legale rappresentante <Nome Cognome>, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”, (nel seguito per brevità anche “*Consip*”);

E

- _____, C.F. _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____] (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO

- a) con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità anche “Amministrazione”), ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quelle oggetto del presente Accordo;
- b) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- c) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario di detta procedura di gara e, per l'effetto ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- d) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip e/o per l'Amministrazione nei confronti dei Fornitori, in quanto definisce le condizioni generali degli Appalti Specifici da affidare, mediante rilancio del confronto competitivo e che saranno eseguiti alle condizioni e modalità indicate nel presente Accordo, nonché a quelle previste di volta in volta per il singolo Appalto Specifico;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;



- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) che il numero del CIG è il seguente: 363620641D;
- h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Sezione I

Condizioni relative all'Accordo Quadro

Articolo 1

Definizioni

- 1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, contenente, fra l'altro, le condizioni generali che regolano i singoli Appalti Specifici da affidare mediante rilancio del confronto competitivo;
 - b) **Amministrazione:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
 - c) **Fornitore:** l'impresa o il R.T.I. o il consorzio di imprese aggiudicatario della procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici;
 - d) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le modalità per la conclusione degli Appalti Specifici;
 - e) **Appalto/i Specifico/i:** ciascun singolo appalto che verrà affidato nell'ambito del presente Accordo e che sarà regolato, oltre che dal presente atto, dai singoli contratti di fornitura;
 - f) **Contratto di fornitura:** il contratto stipulato dalla Consip S.p.A. con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico;
 - g) **Richiesta di Offerta:** il documento attraverso il quale la Consip S.p.A. procede ad attivare il rilancio competitivo dei fornitori; tale documento conterrà tutti gli elementi necessari al Fornitore per presentare la propria offerta.
- 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati, inclusi il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.



Schema di Accordo Quadro relativo alla gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e supporto al ridisegno dei processi sui Sistemi Informativi del Dipartimento del Tesoro - ID 1172

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, oltre l'Offerta tecnica e l'Offerta economica di ogni Fornitore anche se non materialmente allegati: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Schema del Contratto di Fornitura), l'Allegato "C" (Linee guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti web).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
 - b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - c) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 s.m.i. "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - e) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - h) dal Codice Etico e dal modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001.
4. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni contenute nei relativi Contratti di Fornitura.
5. La Consip, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 10/01/2008, n. 1, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente anche in considerazione dell'eventuale evoluzione della normativa in materia di contratti pubblici.
7. Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. Flavio Agrimi.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, parteciperanno ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, da Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.
2. Ciascun singolo Fornitore, inoltre, si impegna ad offrire, nell'ambito dei predetti confronti competitivi e, comunque, in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, i seguenti servizi, già oggetto del presente Accordo:
 - A) Sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) di software relativi a
 - a1. software ad hoc;
 - a2. parametrizzazioni e personalizzazioni di software commerciale e/o riuso di software esistente;
 - B) Gestione applicativi e basi dati;
 - C) Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC);



Schema di Accordo Quadro relativo alla gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e supporto al ridisegno dei processi sui Sistemi Informativi del Dipartimento del Tesoro - ID 1172

D) Supporto Specialistico;

E) Supporto al ridisegno dei processi

su aree applicative dei sistemi informativi del Dipartimento del Tesoro.

3. I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere erogati presso la sede del Fornitore, della Consip S.p.A. e dell'Amministrazione come meglio specificato nel Capitolato tecnico.

Articolo 4

Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della relativa stipula.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale la Consip S.p.A. potrà procedere all'affidamento dei singoli Appalti Specifici. In ogni caso, quindi qualora entro il termine di durata del presente atto sia stata inviata la Richiesta di offerta, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto Specifico saranno comunque regolati dal presente Accordo Quadro.
3. La durata degli Appalti Specifici verrà stabilita di volta in volta nei singoli contratti di fornitura.

Articolo 5

Vincoli derivanti dall'Offerta Tecnica

1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le condizioni, nonché a mantenere ferma, per tutta la durata del presente atto, la propria Offerta Tecnica che costituirà, pertanto, la base per produrre le offerte nei singoli Appalti Specifici.
2. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione dei servizi comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip S.p.A. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato al successivo art. 25 comma 8. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenere, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia di tutto quanto rappresentato nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre il Fornitore si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22. Il Fornitore si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che il Fornitore si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.
3. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e nell'Offerta tecnica, se migliorativi.



Articolo 6

Vincoli derivanti dall'Offerta Economica

1. La Consip, ai fini dell'affidamento di ogni singolo Appalto Specifico, determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi del Contratto di fornitura; tale determinazione, tuttavia, terrà conto delle disposizioni che seguono:
 - a) l'offerta economica presentata in sede di Accordo Quadro è da intendersi vincolante: pertanto, il Fornitore, ai fini dell'aggiudicazione dei singoli appalti Specifici non potrà presentare, in alcuna parte, valori economici superiori a quelli offerti in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, **pena l'esclusione dell'offerta dall'Appalto Specifico**;
 - b) la Consip si riserva la facoltà di fissare per ogni singolo Appalto Specifico una base d'asta relativa al complesso dei servizi specificatamente richiesti, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3 comma 2.

Articolo 7

Termini e modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla Consip con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nei paragrafi 8.3 e 8.4 del Capitolato D'oneri.
2. Al fine di aggiudicare un'Appalto Specifico, la Consip, nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Accordo, procede:
 - a) alla definizione dell'oggetto del singolo appalto, con indicazione della tipologia dei servizi, nonché dei volumi afferenti a ciascuna tipologia;
 - b) all'invio della Richiesta di offerta ai Fornitori; con riferimento ai criteri tecnici la Consip si riserva la facoltà di utilizzare criteri integrativi/migliorativi rispetto a quelli già indicati ai fini dell'aggiudicazione del presente Accordo, ovvero di definire eventuali ulteriori sub criteri tecnici relativi alle precisazioni che si avranno nei singoli Appalti Specifici;
 - c) all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini indicati nel presente Accordo e ulteriormente precisati nella predetta Richiesta di offerta;
 - d) all'aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto di fornitura in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta.
3. Nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto di fornitura, la Consip e/o l'Amministrazione potrà precisare le seguenti modalità, tra cui:
 - meglio specificare, anche in base a quanto verrà offerto dal Fornitore in sede di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, i livelli di servizio delle prestazioni contrattuali;
 - *ove necessario*, redigere il DUVRI;
 - prevedere ulteriori penali contrattuali, in ragione di eventuali specifiche soluzioni e/o migliorie offerte dal Fornitore in sede di aggiudicazione dell'Appalto Specifico.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Consip per la stipula del presente



Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla Consip ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) comunicare alla Consip ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando di gara, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Articolo 9

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva pari ad **Euro € 1.204.550,64** (Euro unmilione duecentoquattrocinquecentocinquanta/64), pari al 3% del valore stimato dell'Accordo Quadro pari ad **Euro 40.151.688,00** (quarantamilionicentocinquantunomilaseicentottantotto/00) IVA esclusa, mediante la stipula di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa con primario Istituto di credito o compagnia assicuratrice, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite. La fideiussione o la polizza assicurativa dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Accordo Quadro o del Contratto di Fornitura e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Consip e/o l'Amministrazione.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce, altresì, la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato d'Oneri.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: in particolare, la cauzione verrà svincolata per una quota pari alla percentuale di cui al precedente comma 1 applicato al valore complessivo dell'Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'Appalto Specifico, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, previa deduzione di crediti della Consip verso il Fornitore. Si precisa che l'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo della quota di riferimento della cauzione, verrà svincolato al termine dei 12 mesi di servizio di manutenzione in garanzia.
6. In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, la Consip si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.
7. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip.



Articolo 10

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore - anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro - che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Consip, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero, il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la presentazione di offerta inidonea;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, servizi che non rispondano ai requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l'Appalto Specifico;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 22 del presente Accordo Quadro;
 - h) nei casi di cui agli articoli 18 (Riservatezza), 13 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura), 16 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), 36 (Brevetti industriali e diritti d'autore) del presente Accordo.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura, la Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.
5. In tutti i casi previsti di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di fornitura, la Consip avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore danno.



6. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, e in ogni caso resta fermo il diritto del risarcimento del danno.

Articolo 11

Recesso

1. La Consip, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c) mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 3. La Consip potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro ovvero da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione e/o la Consip tengano indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.
 5. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 12

Referente dell'Accordo Quadro

1. Il Referente dell'Accordo Quadro, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti della Consip e dell'Amministrazione, per quanto di propria



competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Referente dell'Accordo Quadro il legale rappresentante del Fornitore.

Articolo 13

Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto di fornitura.

Articolo 14

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. La Consip tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, trattati in forma anonima, tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Fornitore si obbliga a:
 - curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;



- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere".

Articolo 16

Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e la Consip S.p.A.. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 17

Condizione risolutiva espressa

1. L'Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 - l'Accordo Quadro e/o singoli Contratti di fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che



transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura e l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione e/o alla Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura aggiudicati in proprio favore - salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi -, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 20, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sia del presente Accordo Quadro che di tutti i singoli Contratti di fornitura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI

Articolo 20

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione



per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Contratto di fornitura e nei rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri, nel Contratto di fornitura e nei rispettivi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto di fornitura e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nel Contratto di Fornitura, nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro, nel Contratto di Fornitura e nei rispettivi allegati;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto Specifico, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'Amministrazione e alla Consip S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'erogazione dei servizi oggetto degli Appalti Specifici;
 - h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del singolo Contratto di fornitura, eventualmente da svolgersi presso le sedi dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere



utilizzati dal proprio personale e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività dell'Appalto Specifico; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto di fornitura nei luoghi che verranno indicati nel Contratto medesimo.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Appalto Specifico dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.
11. Le forniture e/o i servizi oggetto dei singoli Contratti di fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 21

Verifica di conformità

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate con cadenza_____.
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
7. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture, si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.



Articolo 22

Penali

1. Soglie di riferimento e termini di consegna migliorativi

Qualora le soglie di riferimento degli indicatori di qualità o i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi siano migliorati dall'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi soglie e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara.

2. Ritardo nella consegna del Piano di qualità generale

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui al successivo art. 27 "Piano della Qualità Generale", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

3. Ritardo nella consegna dei Piani di lavoro

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna dei Piani di lavoro rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

4. Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati per l'Indicatore di Qualità RLOB - Rilievi sull'obiettivo, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

5. Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati per l'Indicatore di Qualità RLGA - Rilievi sul servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

6. Eccesso di rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati per l'Indicatore di Qualità RLMC - Rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

7. Eccesso dei rilievi sulla fornitura

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati per l'Indicatore di Qualità RLFN - Rilievi sulla fornitura, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto



di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

8. **In caso di sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2008** rilasciato al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo massimo contrattuale di tutti i contratti in essere con il Fornitore per ogni giorno di sospensione, sino ad un massimo del 10% del corrispettivo medesimo.

9. Presenza di Virus

La Consip, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore;
- immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni,

si riserva di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo del contratto di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

10. Collegamenti esterni non autorizzati

Ove il Fornitore utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato, alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna, attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo del contratto di fornitura cui l'applicazione della penale si riferisce, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Accordo Quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
14. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 9, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.



15. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo massimo del contratto di fornitura, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto di fornitura con le modalità nello stesso espresse, oltre a richiedere il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 23

Criteri generali di determinazione dei corrispettivi

1. La Consip, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, procederà a definire i servizi e le dimensioni massime del singolo Appalto Specifico, nonché ad aggiudicare i singoli Appalti Specifici secondo il corrispettivo massimo complessivo sulla base dell'offerta economica del Fornitore aggiudicatario.
2. Peraltro, il Fornitore prende atto che la Consip, nella determinazione dei corrispettivi relativi ad ogni specifico servizio erogato, applicherà le disposizioni che seguono.
3. Con riferimento ai **servizi erogati in modalità progettuale**:
 - per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dal Fornitore nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) moltiplicato per il valore unitario del Punto Funzione offerto per la classe di progetto relativa;
 - per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, approvato da Consip nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale.
4. Per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico, una **modalità di erogazione continuativa a "consumo"**, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale.
5. Per i servizi per i quali è prevista una **modalità di erogazione continuativa a "canone"**, il corrispettivo è determinato:
 - relativamente al servizio di gestione applicativa e base dati, sulla base del numero di addetti al servizio previsti dal Piano di Lavoro e risultanti dal Consuntivo attività relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed in ragione del canone unitario mensile offerto;
 - relativamente al servizio di manutenzione correttiva, sulla base del numero di Punti Funzione affidati al servizio come risultanti dall'Inventario funzionale o diversamente determinato dal Fornitore ed approvato da Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed in ragione del canone unitario mensile offerto.
6. In relazione ai servizi di **Sviluppo e Manutenzione evolutiva software, Manutenzione adeguativa,**



Supporto specialistico e Supporto al ridisegno dei processi, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:

- a) 80% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 24;
- b) 20% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo.

La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di riferimento dell'indice di prestazione IP1, in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità.

7. In relazione al servizio di **Gestione applicativi e basi dati**, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 24;
- b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dell'indice di prestazione IP2 Accuratezza del servizio di gestione applicativa e basi dati.

La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di riferimento dell'indice di prestazione IP2, in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità.

8. In relazione ai servizi di **Manutenzione correttiva**, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:

- a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 24;
- b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dell'indice di prestazione IP3 Accuratezza del servizio di manutenzione correttiva.

La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di riferimento dell'indice di prestazione IP3, in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità.

9. Gli interventi extra orario e reperibilità saranno remunerati alla tariffa della figura professionale di Analista funzionale in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate.
10. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che Consip si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio.
11. Le tariffe professionali, i canoni mensili e i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
12. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.



13. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 24

Criteri generali in materia di fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico, il Fornitore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
- a) per il servizio di **Manutenzione correttiva**:
- i) con riferimento alla parte fissa, trimestralmente, in via posticipata;
 - ii) con riferimento alla parte variabile, in via posticipata, al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP3 di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico.
- b) Per i servizi di **Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software** e di **Manutenzione Adeguativa**, siano essi dimensionati in punti funzione o giorni persona a corpo,
- i) con riferimento alla parte fissa,
 - per ciascun obiettivo di tipo gestionale con ciclo di vita completo:
 - o il 10% del corrispettivo al termine della fase di definizione;
 - o il 20% del corrispettivo al termine della fase di analisi;
 - o il 30% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo o verifica di conformità;
 - o il restante 20% del corrispettivo al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio di calcolo dei Punti Funzione maturato dalle diverse fasi secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;
 - per ciascun obiettivo di tipo gestionale con ciclo di vita ridotto:
 - o il 10% del corrispettivo al termine della fase di definizione;
 - o il 20% del corrispettivo al termine della fase di analisi e disegno;
 - o il 30% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo o verifica di conformità;
 - o il restante 20% del corrispettivo al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio di calcolo dei Punti Funzione maturato dalle diverse fasi secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;
 - per ciascun obiettivo di tipo gestionale con ciclo di vita breve:
 - o il 10% del corrispettivo al termine della fase di definizione;
 - o il 20% del corrispettivo al termine della fase di analisi-disegno-realizzazione;
 - o il 30% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo o verifica di conformità;



- o il restante 20% del corrispettivo al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio di calcolo dei Punti Funzione maturato dalle diverse fasi secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

per ciascun obiettivo con ciclo di sviluppo siti web:

- o il 10% del corrispettivo al termine della fase di definizione;
- o il 50% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo o verifica di conformità;
- o il restante 20% del corrispettivo, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio di calcolo dei Punti Funzione maturato dalle diverse fasi secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

per ciascun obiettivo di tipo conoscitivo:

- o il 10% del corrispettivo al termine della fase di definizione;
- o il 20% del corrispettivo al termine dell'ultima fase di realizzazione;
- o il 30% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo o verifica di conformità;
- o il restante 20% del corrispettivo al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio di calcolo dei Punti Funzione maturato dalle diverse fasi secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

per ciascun obiettivo con cicli di vita con fasi da definire:

- o il 10% del corrispettivo al termine della fase di definizione;
- o il 20% del corrispettivo suddiviso in funzione delle fasi individuate (definite nella lettera di attivazione dell'obiettivo) e congruentemente con lo stato di avanzamento lavori;
- o il 30% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo o verifica di conformità;
- o il restante 20% del corrispettivo al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio di calcolo dei Punti Funzione maturato dalle diverse fasi secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico.

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/analisi/disegno/realizzazione sono da considerarsi anticipazioni sul corrispettivo determinato al precedente punto i). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al Fornitore le anticipazioni, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dal Fornitore mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al Fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

ii) con riferimento alla parte variabile, in via posticipata, al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico.

c) per i servizi di **Gestione applicativi e basi dati** siano essi erogati in modalità continuativa a canone o a consumo:

i) con riferimento alla parte fissa con cadenza trimestrale posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate;

ii) con riferimento alla parte variabile, in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP2 di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico.



Schema di Accordo Quadro relativo alla gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e supporto al ridisegno dei processi sui Sistemi Informativi del Dipartimento del Tesoro - ID 1172

d) per i servizi di **Supporto Specialistico**:

- i) con riferimento alla parte fissa al termine dell'obiettivo;
- ii) con riferimento alla parte variabile, in via posticipata, al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico.

e) per il servizio di **Supporto al ridisegno dei processi**:

- i) con riferimento alla parte fissa,

per ciascun obiettivo con ciclo ridisegno processi:

- o il 10% del corrispettivo al termine della fase di determinazione (start up);
- o il 20% del corrispettivo, al termine della fase di rilevazione;
- o il restante 50% del corrispettivo, al termine della fase di ridisegno; si precisa che, nel caso di in cui l'obiettivo faccia parte di uno sviluppo con ciclo di sviluppo integrato, il corrispettivo sarà erogato all'approvazione della fase di analisi;

- ii) con riferimento alla parte variabile, al termine dell'obiettivo e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% di quanto indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore >

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre



1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia Gerit S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip S.p.A. applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>: alla

_____ (mandante) presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. Alla _____ (mandante) presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto di fornitura un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.



9. Consip si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Articolo 25

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione dei contratti di fornitura derivanti dal presente Accordo Quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dei contratti di fornitura derivanti dal presente Accordo Quadro. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 5.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione dei contratti di fornitura derivanti dal presente Accordo Quadro è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a sette anni dalla stipula del presente Accordo Quadro alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione dei contratti di fornitura derivanti dal presente Accordo Quadro non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico del Fornitore e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.



10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 10 "Risoluzione" del presente Accordo Quadro e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 26

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. Il Fornitore prende atto che le dimensioni massime dei singoli servizi del presente Accordo Quadro sono indicate nel presente articolo e che, in ragione di tali dimensioni massime, la Consip procederà ad indicare la tipologia e le relative dimensioni dei servizi da affidare mediante i singoli Appalti Specifici.
2. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software**, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a **89.103 (ottantanovemilacentotre)** Punti Funzione così suddivisi:

Classi di Progetto	Numero
Gestionale	55.238
Siti Web	11.300
Conoscitivo	22.565

3. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Gestione applicativi e basi dati** complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è stimata in **1.824 (milleottocentoventiquattro)** canoni mensili per **addetto (38 addetti annui come meglio specificato nel Capitolato tecnico)**. Relativamente alle attività di trasferimento di know how, la dimensione massima stimata, in Giorni Persona, ammonta a **476 (quattrocentosettantasei)** Giorni Persona.
4. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Gestione applicativi e basi dati** complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da effettuarsi in regime di reperibilità ed estensione orario è pari a **520 (cinquecentoventi)** Giorni Persona.
5. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Manutenzione Adeguativa e correttiva (MAC)**, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a: relativamente alle attività di manutenzione Adeguativa a **4.034 (quattromilatrentaquattro)** Giorni Persona; relativamente alle attività di manutenzione correttiva, a **143.000 (centoquarantatremila)** Punti Funzione globali ricavata quale somma delle stime della baseline annuale affidata in manutenzione correttiva come riportate nel Capitolato Tecnico. Ai fini del calcolo del corrispettivo mensile, ad inizio fornitura sarà effettuato il conteggio del numero di Punti Funzione affidati in manutenzione; tale numero potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sulla base dell'effettiva consistenza della baseline affidata alla data, che daranno luogo al corrispondente adeguamento del canone mensile.
6. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Supporto Specialistico**, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a **3.936 (tremilanovecentotrentasei)** Giorni Persona.
7. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Supporto al ridisegno dei processi**, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a **7.082**



(settemilaottantadue) Giorni Persona.

8. Il Fornitore prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dinanzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, mediante apposita previsione all'interno di ciascun Contratto di fornitura, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo.
9. Il Fornitore prende atto che la Consip si riserva, nei singoli Appalti Specifici, di prevedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

Articolo 27

Piano della Qualità Generale

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali. Il Piano della Qualità generale è sottoposto ad approvazione da parte della Consip secondo le modalità indicate nel Capitolato stesso. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso, quest'ultimo si obbliga entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a riconsegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura. La mancata consegna della versione definitiva del Piano della Qualità generale entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali".
2. Il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta di Consip entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali".
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico del Fornitore.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici.

Articolo 28

Garanzie

1. In esecuzione del presente Accordo Quadro, per ogni obiettivo positivamente collaudato, il Fornitore è tenuto per tutta la durata del contratto di fornitura nel quale è stato realizzato l'obiettivo, a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.
2. Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 5, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus,



essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

Articolo 29

Pianificazione delle attività

1. In esecuzione del presente Accordo Quadro, ciascun intervento oggetto delle prestazioni di ogni singolo Contratto di Fornitura, includendo quanto previsto al precedente articolo 5, comma 2, l'attività di affiancamento e di trasferimento di know-how, verrà pianificata in accordo tra le parti, e formalizzata nel "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. Tutti i Piani di lavoro previsti dovranno essere consegnati a Consip per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
2. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip S.p.A. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che quest'ultimo si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine previsto dal Capitolato tecnico.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che il mancato rispetto degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione della disciplina prevista per le inadempienze di cui sopra, salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura.

Articolo 30

Risorse impiegate

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare i curricula di tutte le risorse professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto di fornitura del singolo Appalto Specifico. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta di Consip. Su richiesta di Consip, dovranno essere presentati almeno 2 curricula per ogni risorsa.
2. La Consip si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio presso una delle sedi della Consip/Amministrazione, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data di richiesta di inserimento di una nuova risorsa.
3. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della Consip/Amministrazione, del curriculum presentato il Fornitore si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dalla Consip.
4. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (anche in fase di valutazione dei curricula o colloquio), la medesima ne darà



comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

5. Il Fornitore si impegna inoltre a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio, con le modalità di cui al comma 3, entro 2 giorni dalla consegna dei curricula ed in caso di valutazione positiva il Fornitore si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Consip.
6. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un'adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diversa indicazione di Consip), senza oneri aggiuntivi per la Consip.
7. Il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip almeno 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diverso accordo con Consip) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati i curricula delle risorse candidate dal Fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui al precedente comma 6 del presente articolo.
8. Il Fornitore riconosce altresì alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa Consip non idonee all'esecuzione a regola d'arte del contratto di fornitura. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della risorsa professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al precedente art. 9, comma 7 di importo pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.
10. Il Fornitore prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione di ogni singolo contratto di fornitura, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico e sue appendici.
11. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra la Consip ed il Fornitore dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail.
12. Il Fornitore prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte del medesimo, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali fermo restando, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, nonché di richiedere il risarcimento del danno.

Articolo 31

Consegna dei prodotti

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle



penali di cui all'art. 22 "Penali".

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 5, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie/sistemi proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell' art. 25.

Articolo 32

Monitoraggio

1. Il Fornitore prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. Il Fornitore s'impegna ad inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti di fornitura, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
4. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Articolo 33

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si impegna, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di ogni singolo Appalto Specifico, ad impiegare, per gli specifici ruoli di **"Capo Progetto"** e **"Responsabile del servizio di gestione applicativa e basi dati"**, esclusivamente risorse proprie dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività



contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula di ciascun Contratto di fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 34

Responsabile unico delle attività contrattuali

1. Il Responsabile unico delle attività contrattuali, nominato dal Fornitore per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, è il referente responsabile nei confronti della Consip e, salvo che non sia diversamente stabilito nel Contratto di fornitura, dell'Amministrazione, per quanto di propria competenza.
2. Si precisa che il Responsabile unico delle attività contrattuali non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro impiegati per l'esecuzione delle attività contrattuali e non comporterà alcun onere aggiuntivo per Consip.

Articolo 35

Subappalto

1. Resta inteso che il Fornitore, nell'ambito di ogni singolo Appalto Specifico, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste nella singola Richiesta di Offerta.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Appalto Specifico, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività dell'Appalto Specifico, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili",



dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante del Fornitore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti del Fornitore subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
15. Conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'onori, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente



atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006
18. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 36

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 37

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione dei servizi erogati in ragione del presente Accordo Quadro e di ogni singolo Contratto di fornitura.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, alla Consip e/o all'Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, il Fornitore si impegna a stipulare, al momento dell'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati negli appositi allegati della Richiesta di offerta.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.



5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Consip non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 38

Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Consip l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip e/o dall'Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti della Consip e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Consip riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il contratto di fornitura nel quale si è verificato l'inadempimento, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Articolo 39

Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456



cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 40

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario,



eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
10. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; esso, pertanto, non verrà sostituito o superato dai singoli Contratti di fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 41

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; esso, pertanto, non verrà sostituito o superato dai singoli Contratti di fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

IL FORNITORE



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro), Articolo 5 (Vincoli derivanti dall'Offerta tecnica), Articolo 6 (Vincoli derivanti dall'Offerta economica), Articolo 7 (Termini e modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 13 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura), Articolo 14 (Foro competente), Articolo 15 (Trattamento dei dati personali), Articolo 16 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 17 (Condizione risolutiva espressa), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 20 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 21 (Verifica di conformità), Articolo 22 (Penali), Articolo 25 (Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere), Articolo 26 (Dimensioni massime dei singoli servizi); Articolo 28 (Garanzie), Articolo 30 (Risorse impiegate), Articolo 33 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 35 (Subappalto), Articolo 36 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 38 (Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software), Articolo 39 (Trasparenza dei prezzi), Articolo 40 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 41 (Clausola finale).

Roma, lì ____

IL FORNITORE